

MOZIONE N. 561

presentata il 5 maggio 2025

a iniziativa della Consigliera Elezi

Mozione ad oggetto: Insediamento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di Edison SPA nel Comune di Jesi

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

- la Provincia di Ancona in data 03 luglio 2024 ha trasmesso al Comune di Jesi la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito internet, del progetto denominato "Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi" presentato da Edison SPA dopo un iter iniziato da oltre un anno senza che ne sia stata data adeguata comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale ai cittadini;
- la Provincia di Ancona, dopo un forte ostruzionismo da parte del territorio jesino e provinciale e, con il parere contrario seppur effettuato in modo tardivo da parte del Comune di Jesi, a fine settembre 2024 ha indetto ed effettuato in più giornate l'inchiesta pubblica presso l'Hotel Federico II di Jesi (AN) riguardo l'ipotizzato insediamento;
- in tale inchiesta, oltre alla Edison che ha presentato il progetto dell'impianto ed agli Enti interessati al procedimento, sono intervenuti cittadini, comitati e rappresentanti politici che hanno espresso la loro contrarietà motivandola;
- tra gli interventi della inchiesta pubblica c'è stato quello dell'Avv. Catani Giancarlo consigliere comunale di Jesi che, tra altre eccezioni, ha comunicato che a suo parere l'impianto proposto da Edison va sottoposto alla normativa "Seveso";
- la Edison SPA vorrebbe realizzare un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella zona industriale della Zipa - Jesi in un'area fortemente antropizzata che, oltre agli insediamenti industriali vede insediamenti commerciali, mense e luoghi con forte presenza e stazionamento di persone ed è pertanto importante valutare se l'insediamento in questione rientra nella normativa Seveso ed è pertanto impianto a rischio di incidente rilevante;

Valutato che

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, giugno 2015, ovvero il recepimento della direttiva "**Seveso Ter**", anche i rifiuti sono soggetti alla normativa richiamata. Infatti la nota 5, dell'allegato I, al decreto delegato citato riporta: "Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto....";

- inoltre anche le FAQ europee e del MASE, in particolare la nr. 22 del 2016, cita: “Quesito 022 – 1/3/16 – UE – **La direttiva Seveso III si applica ai rifiuti? Risposta: Sì.** La nota 5 all'allegato I della direttiva Seveso III fa riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e menziona esplicitamente i rifiuti. Inoltre i rifiuti sono trattati sulla base delle loro proprietà come una miscela. È obbligo del gestore individuare la classificazione di questa miscela. Se la classificazione non può essere effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento CLP possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all'origine dei rifiuti, l'esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti. (Fonte MinAmb)”.
- **nella Regione Marche** (ma anche in altre regioni limitrofe tra le quali la Toscana), **il TAR (Tar Marche, Ancona, Sezione I Sentenza n. 498 del 23 giugno 2021), ha sentenziato che gli impianti sono in Seveso in funzione del tipo di autorizzazione rilasciata in termini di capacità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. In particolare che: “in nessun punto della direttiva 2012/18/UE vi è un qualsivoglia accenno alla possibilità che la individuazione dei quantitativi “previsti” di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore, sia pure attraverso procedure informatizzate, per cui, in assenza di regole certe ed uniformi (che possono essere introdotte solo dal legislatore, comunitario o nazionale), allo stato attuale il principio di precauzione osta ad una tale fuga in avanti che, fra l'altro, avrebbe origine solo pretoria”, ovvero che la semplice autorizzazione sopra le soglie minime dell'allegato I al D.Lgs. 105/2015, sia condizione sufficiente per l'applicazione della normativa per il Rischio di Incidenti Rilevanti di cui al citato decreto.** Ciò è stato confermato, in grado di appello, dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva n. 490 del 25 gennaio 2022, e dal Tar Marche, Ancona, Sezione I, la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021.
- **diverse aziende che attuano la gestione dei rifiuti nella Regione Marche,** anche dopo un confronto con le Autorità competenti ed attesa la criticità riscontrata su un incendio di uno stoccaggio dei rifiuti, hanno dovuto inserire le proprie attività all'interno del campo di applicazione della direttiva Seveso così com'è possibile riscontrare nel portale nazionale presente in ISPRA.
- nel caso di specie, attesa la giurisprudenza di merito nonché la nota citata della normativa vigente, **appare improbabile che il progetto EDISON di Jesi possa, in qualsiasi modo, sottrarsi alle prescrizioni o imposizioni di sicurezza derivanti dall'applicazione della direttiva Seveso.** Risulta pertanto ovvio che non è corretto applicare la normativa Seveso solo ad alcuni gruppi di aziende e di imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e, ad altre no.
Il trattamento deve, comunque, essere sempre oggettivo e equo al fine di tutelare sia la salute pubblica e l'ambiente che per evitare differenti trattamenti che possano pregiudicare, in tema di libero mercato, la concorrenza leale.
- Inoltre, in riferimento al procedimento di Edison, sarebbe opportuno valutare, attentamente, **la compatibilità di un nuovo stabilimento Seveso in un'area con conclamata e conosciuta contaminazione delle falde delle acque sotterranee da sostanze clorurate** che, notoriamente, sono classificate cancerogene per l'uomo e tossiche per l'ambiente. Infatti la particolare **volatilità delle sostanze clorurate,** in analisi di rischio specifica, potrebbero produrre condizioni di rischio non accettabili per gli operatori dell'impianto e per la popolazione civile residente.

Considerato che

- l'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi proposto da Edison SPA non è un piccolo impianto in quanto il progetto prevede di smaltire tra 270mila e 312mila tonnellate di rifiuti l'anno, più di mille ton al giorno e ciò rappresenta un rischio significativo per la salute dei cittadini, la qualità dell'ambiente e le risorse naturali presenti nel Comune;

Per tutto quanto sopra esposto

IMPEGNA

- Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Ambiente competente
 - 1 **A sollecitare e comunicare alla Provincia di Ancona** (che ha competenza nella gestione della Conferenza dei Servizi predetta), **al competente CTR regionale Marche ed ai competenti uffici dell'ARPAM**, affinché nel procedere alla eventuale autorizzazione dell'impianto EDISON venga fatta una attenta valutazione sulla necessità di applicare la direttiva "Seveso" allo stesso. Ciò al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente nonché adottare un criterio di omogeneità di trattamento tra le diverse aziende che attuano la gestione dei rifiuti nelle Marche e non pregiudicare il libero mercato e la concorrenza leale.
 - 2 A sensibilizzare il competente ufficio tecnico regionale che si occupa di bonifiche e che partecipa ed esprime parere nella relativa Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Ancona per il rilascio dell'autorizzazione EDISON all'interno del PAUR, affinché valuti, nel rilascio del predetto parere, la compatibilità di un nuovo stabilimento Seveso in un'area con conclamata e conosciuta contaminazione delle falde delle acque sotterranee da sostanze clorurate la cui volatilità in analisi di rischio specifica, produrrà sicuramente condizioni di rischio non accettabili per gli operatori dell'impianto e per la popolazione civile residente.